

Decreto-Legge 7 maggio 2025, n. 65 (c.d. Decreto Alluvioni) - Eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica nella zona dei Campi Flegrei - sospensione dei canoni di locazione finanziaria

Gentile Cliente,

La informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 7 maggio 2025, n. 104, il Decreto-Legge 7 maggio 2025, n. 65 (c.d. Decreto Alluvioni).

Suddetto Decreto contiene una disposizione (**Capo II - Art. 11**) che **prevede**, tra le altre cose, **per le società e le imprese che alla data del 13 marzo 2025, avevano la sede legale o la sede operativa** (dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) **o unità locali in immobili**

- danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del suddetto Decreto, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;
- danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità

la sospensione - dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025 - senza applicazione di sanzioni e interessi, **del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere**, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari. **Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto**

- edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici in commento, ovvero
- beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
- **beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.**

È, altresì, sospeso per il medesimo periodo, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari, aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgombrate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2024 e del 13 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

Qualora la Vostra Società ricada nei presupposti sopra descritti, potrete in tal senso contattare Deutsche Leasing Italia Spa al seguente indirizzo mail moratoria@pec.dlitalia.it entro il 31 agosto 2025.

La richiesta di sospensione dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sussistendone i presupposti, le eventuali sospensioni saranno concesse alle seguenti condizioni:

- (i) la sospensione non comporterà alcun aggravio per commissioni o spese di istruttoria;
- (ii) la sospensione non determinerà l'applicazione di interessi per il periodo di sospensione;
- (iii) il pagamento dei canoni periodici riprenderà alla prima scadenza di un canone successiva al periodo di sospensione;
- (iv) conseguentemente il piano di ammortamento del Contratto verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di competenza dei canoni oggetto di sospensione;
- (v) la scadenza finale del Contratto e dell'obbligo di pagamento del prezzo d'opzione d'acquisto finale (qualora l'opzione d'acquisto venga esercitata) sarà traslata in avanti per uguale periodo;
- (vi) non saranno ricompresi nella sospensione eventuali canoni scaduti antecedentemente al 13 marzo 2025;
- (vii) qualora l'assicurazione dei beni oggetto del contratto sia a cura del Conduttore la proroga della durata del Contratto per effetto della sospensione comporterà l'obbligo per il Conduttore di una equivalente proroga della durata delle coperture assicurative previste ed i relativi costi saranno a carico del Conduttore;
- (viii) nel caso in cui i beni oggetto del contratto siano beni mobili registrati (veicoli, elicotteri, locomotrici etc...), il Conduttore dovrà far aggiornare tempestivamente la nuova scadenza del Contratto nel libretto di circolazione (ove previsto) e nei relativi registri. In caso di inadempimento a suddetto obbligo, gli oneri che Deutsche Leasing Italia Spa sosterrà per provvedere alle annotazioni sopra descritte verranno addebitate al Conduttore al costo sostenuto;
- (ix) il Conduttore potrà in qualsiasi momento richiedere l'interruzione del periodo di sospensione; in tal caso non potrà richiedere successivamente una nuova sospensione.
- (x) durante il periodo di sospensione restano ferme, senza alcun effetto novativo, le altre condizioni economiche e contrattuali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le clausole di risoluzione previste nel contratto).

7 giugno 2025